

Dre Lombardia, risposta a interpello. Reddito amministratori: è da lavoro dipendente

Soci di Stp senza partita Iva

Se l'attività professionale si esaurisce dentro la società

DI CLAUDIO
DELLA MONICA

I soci professionisti delle Stp (Società tra professionisti) che adottano il modello societario delle società di capitali possono non essere titolari di partita Iva individuale se la loro attività professionale si esaurisce nell'ambito della medesima società. Inoltre, i compensi previsti per i soci professionisti coincidono con i dividendi, in caso di distribuzione di utili a fine esercizio; mentre gli eventuali compensi percepiti dai soci professionisti amministratori sono assimilati al reddito di lavoro dipendente.

È quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 904-1126/2017 fornita lo scorso 19 ottobre dalla Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate a seguito di istanza presentata da una Stp srl di consulenti del lavoro tendente a conoscere il parere della stessa Agenzia sull'inquadramento reddituale dei compensi percepiti dai soci professionisti per l'effettiva attività professionale svolta, anche in qualità di consiglieri di am-

ministrazione della Stp in cui partecipano.

Nella risposta l'Agenzia ribadisce innanzitutto che il reddito prodotto dalle Stp srl è reddito d'impresa, come già più volte sostenuto nel passato (si veda in primis risposta ad interpello n. 954-93/2014).

Avalla poi l'assunto dell'istante secondo cui i soci professionisti, qualora svolgano l'attività professionale esclusivamente per il tramite della Stp, non necessitano della partita Iva individuale perché di fatto «utilizzano» quella della loro Stp. D'altra parte la stessa Agenzia, con risoluzione del 14 aprile 2016, n. 23, ha già riconosciuto la rappresentanza giuridica delle Stp, in sostituzione dei soci professionisti, con esplicito riferimento all'art. 3, comma 3, lett. a) e b) del decreto del presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap).

Da queste premesse discen-



La sede della Dre Lombardia

de il trattamento reddituale dei compensi percepiti dai soci professionisti, a loro erogati dalla Stp da loro stessi partecipata per l'effettiva attività svolta, in particolare:

a) il socio professionista non amministratore ha diritto al suo compenso esclusivamente con la distribuzione degli utili derivanti dal red-

dito d'impresa prodotto dalla Stp. In altre parole, come avviene nelle ordinarie società di capitale, la remunerazione del socio è funzione delle quote sociali possedute e non, come invece dovrebbe, dell'effettività attività lavorativa svolta a favore della società;

b) il compenso percepito dal socio professionista amministratore è invece assimilato al reddito di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. C bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, in base al quale sono tali le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sempreché gli uffici non rientrino nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. Secondo l'Agenzia, infatti, «l'attività svolta dall'amministratore non rientra tra quelle professionali in quanto la società amministrata è la stessa Stp»: letta in altro modo, l'incarico di amministratore del socio professionista non rientra nell'oggetto della

«sua» professione perché nei fatti questa viene svolta per il tramite della Stp che lo rappresenta. Ciò non significa che il socio professionista abbia abdicato alla professione (ricordiamo che per espressa previsione della legge n. 183/2011 l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla Stp deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta), ma semplicemente l'Agenzia non poteva pervenire ad una conclusione diversa, avendo come detto avallato «a monte» la possibilità che il socio professionista non sia dotato di partita Iva individuale.

È tuttavia fuori dubbio che per svolgere il loro incarico di amministratori della società, specie se con deleghe «operative», i soci professionisti di una Stp di consulenti del lavoro necessitano delle competenze «tipiche» della suddetta professione.

© Riproduzione riservata



La risposta della
Dre su www.italiaoggi.it/documenti

Norme elusive, parla la Cassazione

Il diniego è impugnabile

DI DEBORA ALBERICI

È impugnabile, ma solo prima della riforma fiscale attuata con il decreto legislativo 156 del 2015, il diniego rilasciato dalle Entrate in relazione all'interpello con il quale si chiede la disapplicazione delle norme sull'elusione.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 25498 del 26 ottobre 2017, ha accolto il ricorso di un'impresa alla quale l'amministrazione aveva contestato di essere società di comodo.

Con una brevissima motivazione gli Ermellini sanciscono l'irretroattività dell'articolo 6 del dlgs 156 del 2015 che esclude l'impugnabilità degli interpelli.

Per il resto applica il principio, non pacifico ma prevalente, secondo cui in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546 ha

natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), e in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere di impugnare il diniego del direttore regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive.

© Riproduzione riservata



L'ordinanza sul
sito www.italiaoggi.it/documenti

BREVI

Giovanni Amoroso è stato eletto nuovo giudice costituzionale in sostituzione di Alessandro Criscuolo il cui mandato è prossimo alla scadenza. Amoroso ha raccolto 210 voti, battendo al ballottaggio Renato Rordorf, presidente aggiunto della Corte suprema, che ha avuto 111 consensi. Nato nel 1949 a Mercato San Severino, in Corte di cassazione Amoroso ha svolto finora le funzioni di presidente della sezione lavoro, componente delle sezioni unite civili, nonché di direttore dell'ufficio del massimario e del ruolo.



Giovanni Amoroso

Vede l'attracco la riforma del codice nautico. Al primo punto del consiglio dei ministri di oggi vi è infatti lo schema di decreto legislativo recante «Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/Ce, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167». Si tratta del secondo esame preliminare.

Via libera della Conferenza stato-regioni al decreto del ministero della salute sulla ripartizione regionale del fondo 2017 da 50 milioni di euro per il contrasto al gioco patologico, previsto dalla legge di stabilità 2016. Più di 8 milioni alla Lombardia, 4 milioni al Veneto, circa 4,8 al Lazio, 3,7 a Piemonte e Emilia Roma-

gna. Questi alcuni dei finanziamenti che arriveranno alle regioni dal ministero della salute per garantire la prevenzione, cura e riabilitazione dal gioco d'azzardo patologico.

Il bridge duplicato non rientra nella nozione di «sport» ai sensi della direttiva Iva e non può pertanto essere esentato come tale. Tuttavia, gli stati membri possono considerare il bridge duplicato come rientrante nella nozione di «servizi culturali» ai sensi della direttiva. Così la Corte di giustizia europea con la sentenza nella causa C-90/16 (The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs).

Le leggi regionali in materia di giochi e la riduzione dei punti vendita prevista dall'accordo con gli enti locali in Conferenza unificata non produrranno effetti nel 2018. È questa la risposta del viceministro all'economia Luigi Casero all'interrogazione presentata in commissione finanze alla camera dal deputato Pietro Laffranco (Fi). Alcune leggi regionali e ordinanze comunali che dispongono l'introduzione di limiti orari e di distanze minime per gli apparecchi e per i punti di gioco, riporta Agipronews, «non sono ancora operative e, prima della loro entrata in funzione, potrebbero anche essere oggetto di proroga, in ordine alla effettiva entrata in vigore a seguito dell'accordo raggiunto tra governo ed enti locali», spiega Casero, ricordando che «tale accordo prevede espressamente che le leggi regionali e i regolamenti comunali si adegueranno a quanto previsto nell'accordo stesso».